SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 novembre 1996.

Recepimento della rettifica alla direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, attuata con decreto ministeriale 8 maggio 1995.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto dell'8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva del Consiglio n. 92/53/CEE del 18 giugno 1992 e modifica della direttiva 70/156/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la direttiva 93/81/CEE della Commissione del 29 settembre 1993 che adegua la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato XII, sezione *b*, del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, le parole «Per la categoria M_1» sono cancellate.

Art. 2.

1. A pag 81, all'art. 15, il comma 3 risulta così sostituito:

«Fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1999 per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione in più fasi, le disposizioni di cui all'art. 7, paragrafi 1 e 2 della direttiva 70/156/CEE nella versione modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto non sono applicabili ai veicoli, componenti ed entità tecniche di un tipo per cui sia stata rilasciata un'omologazione nazionale anteriormente, rispettivamente, al 1° gennaio 1996 o al 1° gennaio 1998 oppure a un tipo che uno Stato membro abbia immatricolato o di cui abbia autorizzato la vendita o la messa in circolazione anteriormente, rispettivamente, al 1° gennaio 1996 o al 1° gennaio 1998.

Le omologazioni che sono state rilasciate conformemente alle direttive particolari e che rientrano nella predetta omologazione nazionale resteranno in vigore dopo il 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e dopo il 31 dicembre 1999 per i veicoli completati, secondo la procedura di omologazione in più fasi, a meno che non sia applicabile una delle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 70/156/CEE nella versione modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto».

Art. 3.

1. A pag. 81, all'art. 15, comma 4, rigo secondo del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1995, n. 78, anziché: «... paragrafi 3 e 4 ...», leggasi: «... paragrafi 2 e 3 ...».

Roma, 8 novembre 1996

Il Ministro: BURLANDO

96A8160

DECRETO 2 dicembre 1996.

Criteri per l'assegnazione di ecopunti all'autotrasporto di merci Italia-Austria per l'anno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 162 del 16 dicembre 1994,

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese aventi diritto viene calcolata, per il 1997, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1996 per 9 [consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 1997].

Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel 1996 viene calcolato in base ai dati memorizzati nel sistema informativo della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tenendo anche conto del numero dei transiti teoricamente effettuabili sulla base degli ecopunti restituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996.

Non vengono conteggiati, per i fini indicati dal precedente comma, i transiti effettuati con ecopunti rilasciati ai sensi dell'art. 1 del decreto dirigenziale 8 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996.

Vengono conteggiati ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1997 i transiti effettuati con ecopunti rilasciati per trasporti nella direttrice c.d. «Nord-Sud», purché le ecocarte attestanti i relativi utilizzi siano restituite alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, entro e non oltre il 31 gennaio 1997. I transiti risultanti da ecocarte pervenute dopo tale data non verranno conteggiate ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1997.

L'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo.

Art. 2.

Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto superi il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani (4.579.113), il numero di ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per l'anno 1997.

Capitolo II

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 3.

Per le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% (228 955) dell'intero ammontare di ecopunti a disposizione dei vettori italiani per l'anno 1997.

Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio titolari di ecopunti al 1° gennaio 1995 e che presentano domanda di rinnovo ai sensi del successivo art. 9, viene assegnata, entro i limiti della percentuale indicata al precedente comma, una quota di ecopunti calcolata secondo i criteri agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio non assegnatarie di ecopunti, che si impegnano ad utilizzare per l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 9, verranno attribuiti, dietro presentazione di apposita domanda, con validità trimestrale, gli ecopunti non assegnati alle imprese di cui al precedente comma.

Le domande, la cui firma in calce del legale rappresentante o del titolare dovrà essere autenticata ai sensi di legge, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 1997 per il primo trimestre, il 31 marzo 1997 per il secondo trimestre, il 30 giugno 1997 per il terzo trimestre ed il 30 settembre 1997 per il quarto trimestre alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovrà essere allegata l'attenzione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio titolari di ecopunti all'inizio del 1997 che terminano la propria assegnazione possono presentare domanda per ottenere ulteriori ecopunti per il successivo trimestre, purché abbiano in disponibilità un veicolo con le caratteristiche di cui al comma 3 ed abbiano effettuato almeno il 75% dei passaggi con veicoli con tali caratteristiche.

Art. 4.

L'impresa di trasporto di merci in conto proprio che, avendo ottenuto ecopunti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, non ne utilizzi almeno il 50% nel corso del trimestre di validità, non potrà accedere a nessuna ulteriore assegnazione nel corso dell'anno.

L'impresa che, avendo ottenuto ecopunti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente articolo, li utilizzi con veicoli aventi un consumo di ecopunti superiore a 9, non potrà accedere a nessuna ulteriore assegnazione di ecopunti nel corso dell'anno.

Capitolo III

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

Art. 5.

È costituito a decorrere dal 1° gennaio 1997, un fondo di riserva cui affluiscono:

a) gli ecopunti spettanti all'Italia in applicazione dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/96 con riguardo alla sua posizione speciale;

b) gli ecopunti del contingente 1996 utilizzati entro il 31 gennaio 1997.

Il fondo di riserva diviso in quattro parti verrà assegnato con validità trimestrale secondo i criteri indicati ai successivi articoli 6 e 7.

Art. 6.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi e che in base all'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto ottengono un'assegnazione di ecopunti inferiore a 1.200 possono ottenere, nell'ambito degli ecopunti costituenti il fondo di riserva di cui all'art. 5 del presente decreto, dietro presentazione di apposita domanda, un'assegnazione ulteriore di ecopunti avente validità trimestrale.

Condizioni necessarie per accedere a queste ulteriori assegnazioni sono:

1) l'impresa deve aver consumato gli ecopunti della propria assegnazione fissa,

2) gli ecopunti devono essere stati utilizzati esclusivamente con veicoli che consumano ecopunti in misura pari o inferiore a quello dell'anno precedente;

3) l'impresa non deve essere stata oggetto di provvedimenti di diffida o sospensivi a causa di un irregolare o cattivo utilizzo di titoli autorizzativi al trasporto internazionale di merci.

Gli ecopunti ottenuti ai sensi dei comma precedenti non possono essere ceduti o trasferiti ad altre imprese né formare oggetto di rinnovo per l'anno successivo.

L'impresa che, avendo ottenuto ecopunti ai sensi del presente articolo, non ne utilizzi almeno il 50% nel corso del trimestre di validità, non potrà accedere a nessuna ulteriore assegnazione nel corso dell'anno.

L'impresa che utilizza gli ecopunti ottenuti ai sensi del presente articolo con veicoli aventi un consumo di ecopunti superiore a 9, non potrà accedere a nessuna ulteriore assegnazione di ecopunti nel corso dell'anno.

Le domande, la cui firma in calce del legale rappresentante o del titolare dovrà essere autentica ai sensi di legge, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 1997 per il primo trimestre, il 31 marzo 1997 per il secondo trimestre, il 30 giugno 1997 per il terzo trimestre ed il 30 settembre 1997 per il quarto trimestre alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

Art. 7.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che non sono assegnatarie di ecopunti che nel corso del 1996 hanno utilizzato la «Rollende Landstrasse» possono ottenere, nei limiti della quantità di ecopunti ottenuta dall'Italia per l'utilizzazione da parte dei propri vettori della «Rollende Landstrasse», un'assegnazione di ecopunti, dietro presentazione di apposita domanda.

L'assegnazione sarà determinata moltiplicando il numero dei viaggi di transito effettuati sulla «Rollende Landstrasse» di cui è presentata idonea documentazione per 9 [consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 1997].

L'impresa interessata dovrà essere in possesso della capacità professionale per il trasporto internazionale di merci oppure di licenza comunitaria e la domanda, la cui

firma in calce del legale rappresentante o del titolare dovrà essere autenticata ai sensi di legge, dovrà essere corredata della documentazione attestante i viaggi di transito effettuati sulla «Rollende Landstrasse», dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo) ed essere inviata alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Art. 8.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che alla data del 1° gennaio 1997 non sono titolari di un'assegnazione fissa di ecopunti possono ottenere, nell'ambito degli ecopunti costituenti il fondo di riserva di cui all'art. 5 del presente decreto, dietro presentazione di apposita domanda, un'assegnazione di ecopunti avente validità trimestrale.

Condizioni necessarie per accedere a queste assegnazioni sono:

1) l'impresa deve avere la capacità professionale per il trasporto internazionale di merci oppure la licenza comunitaria;

2) l'impresa si deve impegnare ad utilizzare veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo pari o inferiore a 9 ecopunti;

3) l'impresa non deve essere stata oggetto di provvedimenti di diffida o sospensivi a causa di un irregolare o cattivo utilizzo di titoli autorizzativi al trasporto internazionale di merci.

Gli ecopunti ottenuti ai sensi dei comma precedenti non possono essere ceduti o trasferiti ad altre imprese né formare oggetto di rinnovo per l'anno successivo.

L'impresa che, avendo ottenuto ecopunti ai sensi del presente articolo, non ne utilizzi almeno il 50% nel corso del trimestre di validità oppure li utilizzi con veicoli aventi un consumo di ecopunti superiore a 9, non potrà accedere a nessuna ulteriore assegnazione nel corso dell'anno.

Le domande, la cui firma in calce del legale rappresentante o del titolare dovrà essere autenticata ai sensi di legge, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 1997 per il primo trimestre, il 31 marzo 1997 per il secondo trimestre, il 30 giugno 1997 per il terzo trimestre ed il 30 settembre 1997 per il quarto trimestre alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

Capitolo IV

PROCEDURE DI RINNOVO

Art. 9.

Le imprese assegnatarie di ecopunti per l'anno 1997 in base all'art. 1 del presente decreto devono produrre, entro il 28 febbraio 1997, una domanda di rinnovo dell'assegnazione ottenuta.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, entro il termine stabilito nel comma precedente, le imprese in questione verranno sospese dall'elenco di quelle assegnatarie di ecopunti. La riammissione sarà subordinata alla presentazione entro il 31 marzo 1997 della domanda di rinnovo.

Dopo tale data le imprese in questione verranno cancellate da quelle assegnatarie di ecopunti.

Le istanze di cui ai comma precedenti dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, dovranno contenere l'autentica ai sensi di legge della firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente e ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

Capitolo V

TRASPORTI ECCEZIONALI

Art. 10.

Alle imprese che nel 1996 hanno ottenuto ed utilizzato ecopunti per trasporti eccezionali, verrà assegnata per l'anno 1997 solo una quantità di ecopunti pari a quella utilizzata per tali trasporti, così come risulta dai dati memorizzati nel sistema informatico della M.C.T.C.

Capitolo VI

PROCEDURE DI RESTITUZIONE ECOPUNTI

Art. 11.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, in base ai loro programmi aziendali, ritengono di avere a disposizione una quantità di ecopunti superiore alle loro necessità, possono presentare domanda di restituzione nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1997.

La domanda di restituzione potrà riguardare una quota di ecopunti pari, al massimo al 20% dell'assegnazione dell'impresa interessata per l'anno 1997.

Gli ecopunti restituiti, trasformati in transiti secondo il valore NOx (9) previsto per il 1997, costituiranno base valutabile ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1998.

La domanda per effettuare la restituzione ai sensi dei precedenti commi deve essere redatta su carta semplice, corredata dell'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), con sottoscrizione autenticata ai sensi della legislazione vigente e deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 settembre 1997.

Art. 12.

Gli ecopunti restituiti ai sensi del precedente articolo verranno assegnati, dietro presentazione di apposita domanda a quelle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che hanno ottenuto al 1° gennaio 1997 una quota di ecopunti superiore a 1.200 e che al 30 settembre 1997 hanno consumato almeno il 75% della propria assegnazione.

La quota di ecopunti da assegnare a ciascuna impresa sarà determinata in base alla media mensile dei primi nove mesi dell'anno 1997 in una quantità tale da consentire il proseguimento dell'attività di trasporto per i successivi tre mesi e comunque nei limiti degli ecopunti restituiti ai sensi del precedente articolo.

La domanda per ottenere l'assegnazione di ecopunti ai sensi dei precedenti commi deve essere redatta su carta semplice, corredata dell'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), con sottoscrizione autenticata ai sensi della legislazione vigente e deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre 1997.

Le domande pervenute al di fuori del periodo indicato al precedente comma verranno archiviate.

Capitolo VII

NORD-SUD

Art. 13

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e in conto terzi che nel corso del 1996 hanno ottenuto ed utilizzato ecopunti anche per effettuare transiti attraverso il territorio austriaco nella direzione c.d. «Nord-Sud», possono ottenere, nell'ambito dell'assegnazione di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati agli articoli 1 e 2 del presente decreto, fino al 30 aprile 1997, una quota di ecopunti per effettuare il suddetto tipo di transito.

Gli ecopunti potranno essere ottenuti, non necessariamente in unica soluzione, a seguito di apposita domanda contenente l'indicazione precisa dei viaggi da effettuare e dei veicoli da utilizzare, indirizzata alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, ad essa dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo).

La possibilità di ottenere ecopunti per effettuare transiti in territorio austriaco nella direzione c.d. «Nord-Sud» è preclusa a quelle imprese che nel corso del 1996 non ne hanno ottenuti oppure, avendoli ottenuti, li hanno utilizzati in maniera impropria.

A partire dal 1° maggio 1997 per effettuare transiti nella direzione c.d. «Nord-Sud», i veicoli dovranno essere muniti di «ecopiastrine» da installarsi secondo modalità che verranno indicate in un apposito decreto.

Capitolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che al 31 ottobre 1996 hanno consumato il 90% della propria assegnazione, possono ottenere, su domanda, un numero di ecopunti che, tenuto conto della media dei consumi aziendali dei primi 10 mesi dell'anno, gli consenta di effettuare transiti nel mese di dicembre 1996.

Le domande di cui al comma precedente devono essere indirizzate alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo).

Capitolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 dicembre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

96A8161

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 1996.

Fissazione degli importi e delle modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e denominazione di origine controllata e garantita per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979, con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante — fra l'altro — direttive per il riconoscimento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q P.R.D.);

Visto l'art. 13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/87 del 16 luglio 1987 che stabilisce norme relative agli esami chimico-fisici ed organolettici cui devono essere sottoposti i vini che possono beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, riguardante «legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», che ha favorito, tra l'altro, la promozione di un regime di interventi diretti a garantire la qualità dei prodotti agricoli e alimentari e ad intensificare la correlata azione di controllo;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, concernente il differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la «nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto l'art. 13, comma 1, della citata legge n. 164/1992, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonché il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;

Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n.164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimico-fisici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine;

Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalità di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;

Visti i decreti di istituzione delle 154 commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto;

Ritenuto di confermare per l'anno 1997 l'affidamento dell'incarico di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio 1997 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25 000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 200 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime.

Art. 2.

Le modalità di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabilite dalla camera di commercio competente per territorio.

Art. 3.

Sul capitolo 7224 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per le attività delle commissioni e comitati di settore, graverà un importo pari alla differenza, non coperta dal contributo versato dai richiedenti di cui all'art. 1, per assicurare il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e/o a denominazione di origine controllata e garantita.

A tale scopo, il massimale di spesa ammesso per il funzionamento di ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata viene fissato in L. 20.000.000, mentre per ciascuna commissione concernente vini a denominazione di origine controllata e garantita viene fissato in L. 40.000.000.

Art. 4.

Alla fine di ogni anno ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attività svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attività e le spese sostenute.

Art. 5.

Alla verifica della regolarità, pertinenza e congruità delle attività di cui al precedente art. 4 ed al fine di accertare le eventuali differenze di cui all'art. 3, comma 1, provvede una commissione nominata con decreto ministeriale e composta da tre funzionari delle carriere dirigenziale o direttiva del Ministero di cui due appartenenti al ruolo amministrativo ed uno al ruolo tecnico.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 190

ALLEGATO

ELENCO DELLE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE PREVISTE SUL TERRITORIO ITALIANO PER CONVENZIONE UNICA CON UNIONCAMERE

ALESSANDRIA D.M. del 30.12.1993.

n.A "Gavi" "Colli Tortonesi - Cortese" "Cortese Alto Monferrato" "Asti e Moscato d'Asti" "Brachetto d'Acquí" "Malvasia di Casorzò d'Asti".

n.B "Barbera d'Asti" "Barbera del Monferrato" "Colli Tortonesi - Barbera".

n.C "Dolcetto di Ovada" "Dolcetto d'Acqui"

n.D "Grignolino del Monferrato Casalese" "Rubino di Cantavenna" "Gabiano".

ANCONA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Verdicchio dei Castelli di Jesi" "Verdicchio di Matelica" "Rosso Conero" "Rosso Piceno" "Bianco dei Colli Maceratesi" "Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba".

n.2 "Verdicchio dei Castelli di Jési" "Verdicchio di Matelica" "Rosso Conero" "Rosso Piceno" "Bianco dei Colli Maceratesi" "Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba".

AREZZO D.M. 12.1.1994.

n.1 "Chianti".

n.2 "Chianti".

n.3 "Bianco Vergine Valdichiana".

n.4 "Colli dell'Etruria Centrale"

ASCOLI PICENO D.M. 12.1.1994.

n.1 "Rosso Piceno" "Rosso Piceno Superiore" "Falerio dei Colli Ascolani".

ASTI D.M. 30.12.1993.

n.A1 "Asti Spumante e Moscato d'Asti".

n.A2 "Asti Spumante e Moscato d'Asti" "Malvasia di Casorzo d'Asti" "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" "Freisa d'Asti Dolce" "Braghetto d'Acqui" "Loazzolo".

n.B1 "Barbera d'Asti" "Barbera del Monferrato".

n.B2 "Barbera d'Asti" "Barbera del Monferrato" "Dolcetto d'Asti" "Ruchè di Castagnole Monferrato" "Freisa d'Asti Secco" "Grignolino d'Asti" "Cortese dell'Alto Monferrato".

n.C Cortese dell'Alto Monferrato, Grignolino, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, , Malvasia, di Casorzo d'Asti, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Ruché d Castagnole Monferrato e Brachetto d'Acqui .

n.D "Piemonte" D.M. 23.1.1996

n.E "Monferrato" D.M. 23.1.1996.

AVELLINO D.M. 8.2.1994.

n.1 "Fiano di Avellino" "Greco di Tufo" "Taurasi".

BARI D.M. 30.12.1993.

n.Cl "Castel del-Monte".

n.Ll "Locorotondo" "Martina Franca o Martina"

n.Rl "Rosso Canosa" "Rosso Barletta" "Gravina" "Moscato di Trani" "Gioia del Colle".

BENEVENTO D.M. 26.10.1994.

n.1 "Guardiolo o Guardia Sanframondi" Sant'Agata de' Goti" "Solopaca" "Taburno e Aglianico del Taburno".

BERGAMO D.M. 30.12.1993

n.1 "Valcalepio".

BOLOGNA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Sangiovese di Romagna" "Trebbiano di Romagna" "Albana di Romagna".

n.2 "Colli Bolognesi".

n.3 "Mortuni del Reno".

BOLZANO D.M. 12.1.1994.

n.1 "Caldaro o Lago di Caldaro"'.

n.2 "Alto Adige Caldaro, Santa Maddalena, Colli di Bolzano, Schiave e Meranese".

n.3 "Alto Adige Valle Isarco, Terlano".

n.4 "Alto Adige" "Valdadige".

BRESCIA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Botticino" "Cellatica" "Franciacorta" "Lugana" "Riviera del Garda Bresciano" "S. Martino.della Battaglia" "Capriano del Colle".

BRINDISI D.M.10.10.1994.

n.1 "Locorotondo" "Martina" "Ostuni" "Aleatico di Puglia" "Primitivo di Manduria" "Salice Salentino" "Squinzano" "Brindisi".

CAGLIARI D.M. 12.1.1994.

n.1 "Campidano di Terralba o Terralba" "Cannonau di Sardegna" "Carignano del Sulcis" "Girò di Cagliari" Sardegna Carignano del Sulcis Girò di Cagliari "Malvasia di Cagliari" "Monica di Cagliàri" "Monica di Sardegna" "Moscato di Cagliari" "Moscato di Sardegna" "Nasco di Cagliari" "Nuragus di Cagliari" "Vermentino di Sardegna".

CAMPOBASSO D.M. 30.12.1993.

n. 1 "Biferno".

CATANIA D.M. 23.3.1994.

n.1 "Cerasuolo di Vittoria" "Etna".

CATANZARO D.M. 30.12.1993.

n.1 "Cirò" "Lamezia" "S. Anna di Isola di Capo Rizzuto" "Savuto."

CHIETI D.M. 30,12.1993.

n. 1 "Montepulciano d'Abruzzo" "Trebbiano d'Abruzzo".

COSENZA D.M. 12.1.1994.

n.1 "Donnici" "Pollino" "Savuto".

CUNEO D.M. 30.12.1993.

n.A1 "Barolo" "Barbaresco".

n.A2 "Barolo e Barbaresco".

n.B1 "Dolcetto d'Alba" "Dolcetto di Diano d'Alba" "Dolcetto di Dogliani" "Dolcetto delle Langhe Monregalesi" e gli altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo.

n.B2 "Dolcetto d'Alba" "Dolcetto di Diano d'Alba" "Dolcetto di Dogliani" "Dolcetto delle Langhe Monregalesi".

n.C "Barbera d'Alba".

n.D1 "Asti Spumante.e Moscato d'Asti".

n.D2 "Asti Spumante e Moscato d'Asti".

n.E "Nebbiolo d'Alba" "Roero" "Roero Arneis" e gli altri V.Q.P.R.D. della provincia di Cuneo.

n.F "Langhe, Piemonte e altri VQPRD della provincia di Cuneo". D.M. 23.1.1996

n.G "Langhe, Piemonte e altri VQPRD della provincia di Cuneo. D.M. 23.1.1996

FERRARA D.M. 30.12.1993

n.1 "Bosco Eliceo".

FIRENZE D.M. 12.1.1994.

n.1 "Chianti" e sue sottodenominazioni.

n.2 "Chianti" e sue sottodenominazioni.

n.3 "Chianti" e sue sottodenominazioni.

n.4 "Chianti" e sue sottodenominazioni.

n. 5 "Chianti" e sue sottodenominazioni.

n. 6 "Chianti" e sue sottodenominazioni.

n. 7 "Chianti" e sue sottodenominazioni.

n. 8 "Carmignano" "Bianco dell'Empolese" "Colli dell'Etruria Centrale" "Pomino".

FOGGIA D.M. 30.12.1993.

n.1 "San Severo." "Cacc'e mmitte di Lucera" "Rosso di Cerignola" "Orta Nova" "Moscato di Trani".

FORLI' D.M. 30.12.1993.

n.1 "Albana di Romagna" "Trebbiano di Romagna" "Sangiovese di Romagna" "Cagnina di Romagna" "Pagadebit di Romagna".

FROSINONE D.M.10.10.1994.

n.1 "Cesanese del Piglio".

GORIZIA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Collio" "Isonzo" "Carso".

n.2 "Collio" "Isonzo" "Carso".

GROSSETO D.M. 30.12.1993.

n.1 "Bianco di Pitigliano" "Parrina" "Morello di Scansano".

IMPERIA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Rossese di Dolceacqua" "Riviera Ligure di Ponente".

L'AQUILA D.M. 12.1.1994.

n.1 "Montepulciano d'Abruzzo" "Trebbiano d'Abruzzo".

LA SPEZIA D.M. 8.2.1994

n.1 "Cinque Terre" "Cinque Terre Sciacchetrà" "Colli di Luni".

LATINA D.M. 12.1.1994.

n.1 "Aprilia" "Cori" "Velletri".

LECCE D.M. 30.12.1993.

n.1 "Alezio" "Copertino" "Leverano" "Matino" "Nardò" "Salice Salentino" "Squinzano".

LIVORNO D.M.10.10.1994

n.1 "Elba ".

n.2 "Bolgheri" "Bianco Pisano di S. Torpè".

n.3 "Val di Cornia".

LUCCA D.M. 12.1.1994.

n.1 "Montecarlo" "Colline Lucchesi".

MACERATA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Verdicchio di Matelica" "Rosso Piceno" "Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico" "Vernaccia di Serrapetrona" "Bianco dei Colli Maceratesi".

MANTOVA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Lambrusco Mantovano" "Colli Morenici Mantovani del Garda".

MASSA CARRARA D.M. 12.1.1994

n.1 "Candia dei Colli Apuani" "Colli di Luni".

MESSINA D.M. 5.5.1994.

n.1 "Faro" "Malvasia delle Lipari".

MODENA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Lambrusco di - Sorbara" "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" "Lambrusco Salamino di S. Croce".

n.2 "Montuni del Reno"

NAPOLI D.M.10.10.1994:

n.1 "Ischia" "Capri" "Vesuvio".

NOVARA D.M. 30.12.1993

n.1 "Boca" "Fara" "Ghemme" "Sizzano".

NUORO D.M. 26.10.1994.

n.1 "Cannonau di Sardegna" "Malvasia di Bosa" "Mandrolisai" "Monica di Sardegna" "Moscato di Sardegna" "Nuragus di Cagliari" "Vermentino di Gallura" "Vermentino di Sardegna".

PADOVA D.M. 26.10.1994.

n.1 "Colli Euganei".

PARMA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Colli di Parma".

PAVIA D.M. 12.1.1994.

n.1 "Oltrepò Pavese".

n.2 "Oltrepò Pavese".

n.3 "Oltrepò Pavese" "San Colombano".

PERUGIA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Torgiano" "Montefalco Sagrantino" "Colli Alto-Tiberini" "Colli Perugini" "Colli Martani" "Colli del Trasimeno" "Montefalco".

PESARO D.M. 30.12.1993.

n.1 "Bianchello del Metauro" "Sangiovese dei Colli Pesaresi".

PESCARA D.M. 19.1.1994.

n.1 "Montepulciano d'Abruzzo" "Trebbiano di Abruzzo".

PIACENZA D.M. 30.12.1993

n.1 "Colli Piacentini" Gutturnio - Barbera Bonarda - Pinot Nero - Cabernet - Sauvignon.

n.2 "Colli Piacentini" Malvasia - Sauvignon Ortrugo Trebbianino Val Trebbia - Pinot Grigio - Monterosso Val d'Arda - Val Nure - Chardonnay.

PISA D.M. 23.3.1994.

n.Cl "Chianti".

n.TM1 "Bianco Pisano di San Torpè" "Colli dell'Etruria Centrale" "Montescudaio".

PISTOIA D.M. 12 1.1994.

n.1 "Chianti".

n.2 "Bianco della Valdinievole" "Colli dell'EtruriaCentrale".

PORDENONE D.M. 12.1.1994.

n.1 "Friuli Grave " "Lison Pramaggiore".

n.2 "Friuli Grave" "Lison Pramaggiore".

POTENZA D.M. 12.1.1994.

n.1 "Aglianico del Vulture".

RAVENNA D.m. 30.12.1993.

n.1 "Albana di Romagna" "Trebbiano di Romagna" "Sangiovese di Romagna" "Cagnina di Romagna" "Pagadebit di Romagna" "Bosco Eliceo".

REGGIO CALABRIA D.M. 8.2.1994

n.1 "Greco di Bianco".

REGGIO EMILIA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Lambrusco Reggiano"

n.2 "Bianco di Scandiano".

ROMA D.M. 10.10.1994.

n.1 "Frascati" "Colli Albani" "Montecompatri Colonna".

n.2 "Marino" "Colli Lanuvini" "Velletri".

n.3 "Cerveteri" "Capena-" "Trebbiano di Aprilia" "Sangiovese di Aprilia" "Merlot di Aprilia" "Cesanese di Affile" "Cesanese di Olevano Romano" "Zagarolo" "Genazzano".

SALERNO D.M. 23.3.1994.

n.1 "Castel S. Lorenzo" "Cilento".

SASSARI D.M. 8.2.1994.

n.1 "Cannonau di Sardegna" "Monica di Sardegna" "Moscato di Sorso-Sennori" "Vermentino di Gallura" "Moscato di Sardegna" "Vermentino di Sardegna".

SAVONA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Riviera Ligure di Ponente".

SIENA D.M. 8.2.1994.

n.N/1 "Vino Nobile di Montepulciano".

n.B/3 "Brunello di Montalcino".

n.V/4 "Vernaccia di S. Gimignano".

n.D/10 "Bianco Vergine Valdichiana" "Colli dell'Etruria Centrale" "Moscatello di Montalcino" "Rosso di Montalcino" "Rosso di Montepulciano" "Val d'Arbia".

n.C/2 "Chianti" "Chianti Classico" "Chianti Colli Senesi".

n. C/5 "Chianti" "Chianti Classico" "Chianti Colli Senesi".

n. C/6 "Chianti" "Chianti Classico" "Chianti Colli Senesi".

n. C/7 "Chianti" "Chianti Classico" "Chianti Colli Senesi".

n. C/8 "Chianti" "Chianti Classico" "Chianti Colli Senesi".

n. C/9 "Chianti" "Chianti Classico" "Chianti Colli Senesi".

SIRACUSA D.M. 12.1.1994.

n.1 "Moscato di Noto" "Moscato di Siracusa".

SONDRIO D.M. 30.12.1993.

n.1 "Valtellina" "Valtellina Superiore".

TARANTO D.M. 30.12.1993.

n.1 "Lizzano" "Primitivo di Manduria" "Martina o Martina Franca".

TERAMO D.M. 30.12.1993.

n.1 "Montepulciano d'Abruzzo" "Trebbiano di Abruzzo".

TERNI D.M. 30.12.1993.

n.1 "Orvieto" "Colli Perugini" "Colli Amerini".

TORINO D.M. 23.3.1994

n. 1 "Carema" "Erbaluce di Caluso o Caluso" "Freisa di Chieri".

TRAPANI D.M. 30.12.1993

n.1 "Marsala" "Alcamo" "Moscato di Pantelleria".

TRENTO D.M. 30.12.1993.

n.1 "Teroldego Rotaliano" "Caldaro" "Casteller" "Valdadige" "Sorni.".

n.2 "Trentino".

n.3 "Trento" Spumante.

TREVISO

n.1 "Vini del Piave o Piave" D.M. 12.1.1994.

n.2 "Colli di Conegliano" "Montello e Colli Asolani "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" D.M. 12.1.1994.

n.1/B "Vini del Piave o Piave" D.M.25.10.1995.

n.2/B "Colli di Conegliano" "Montello e Colli Asolani" "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" D.M. 25.10.1995.

TRIESTE D.M. 6.3.1995

n.1 "Carso".

UDINE D.M. 30.12.1993.

n.1 "Colli Orientali del Friuli" "Friuli" Grave "Friuli" Latisana "Aquileia o Aquileia del Friuli".

n.2 "Colli Orientali del Friuli" "Friuli" Grave "Friuli" Latisana "Aquileia o Aquileia del Friuli".

n.3 "Colli Orientali del Friuli" "Friuli" Grave "Friuli" Latisana "Aquileia o Aquileia del Friuli".

n.4 "Colli Orientali del Friuli" "Friuli" Grave "Friuli" Latisana "Aquileia o Aquileia del Friuli".

n.5 "Colli Orientali del Friuli" "Friuli" Grave "Friuli" Latisana "Aquileia o Aquileia del Friuli".

n.6 "Colli Orientali del Friuli" "Friuli" Grave "Friuli" Latisana "Aquileia o Aquileia del Friuli".

D.M. 5.5.1994.

n.7 "Colli orientali del Friuli" "Friuli" Grave "Friuli" Latisana "Aquileia o Aquíleia del Friuli.

VENEZIA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Vini del Piave".

n.2 "Lison-Pramaggiore

VERCELLI D.M. 30.12.1993.

n.1 "Gattinara" "Bramaterra" "Lessona" "Erbaluce di Caluso".

VERONA D.M. 23.3.1994.

n.1 "Valpolicella e Recioto della Valpolicella".

n.2 "Valpolicella e Recioto della Valpolicella".

n.3 "Soave e Recioto di Soave".

n.4 "Soave Recíoto di Soave" "Lessini Durello".

n.5 "Bardolino".

n.6 "Bianco Custoza" "Valdadige" "Lugana".

VICENZA D.M. 30.12.1993.

n.1 "Gambellara".

n.2 "Colli Berici".

n.3 "Lessini Durello" "Breganze".

VITERBO D.M. 8.2.1994.

n.1 "Aleatico di Gradoli" "Cerveteri" " Est! Est!! Est!!! di Montefiascone" "Orvieto" "Vignanello".

96A8158

DECRETO 26 novembre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Reggiano».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978 e 17 aprile 1990 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Reggiano» in sostituzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Reggiano» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano» deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art 2

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Reggiano», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto

I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti del vino «Lambrusco Reggiano» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini «Reggiano» per la tipologia di appartenenza.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Reggiano», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

I quantitativi di vini «Lambrusco Reggiano» prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Reggiano», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 1996 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Reggiano», a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Reggiano» i prodotti provenienti dalla vendemmia 1997, purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano».

Art. 5.

Ai vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Reggiano», che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Reggiano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «REGGIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale rispettivamente la seguente composizione ampelografica:

«Reggiano» Lambrusco rosso o rosato:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%; Ancellotta fino ad un massimo del 15%.

È fatto obbligo di indicare in etichetta la tipologia «rosato».

«Reggiano» Lambrusco novello:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%; Ancellotta fino ad un massimo del 15%.

«Reggiano» Lambrusco Salamino rosso o rosato:

Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve, provenienti da Ancellotta, Lambrusco Marani e Lambrusco di Sorbara.

È fatto obbligo di indicare in etichetta la tipologia «rosato».

«Reggiano» rosso:

Ancellotta dal 50 al 60%, per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile e Lambrusco Maestri.

«Reggiano» rosso novello:

Ancellotta dal 50 al 60%, per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti da Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile e Lambrusco Maestri.

«Reggiano» bianco spumante:

Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco e Lambrusco di Sorbara congiuntamente o disgiuntamente, per il 100%.

Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, San Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico e Bagnolo in Piano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, S. Ilario d'Enza, Rubiera, San Martino in Rio, Correggia, Rio Saliceto, Novellara, Fabbrico, Rolo, Campagnola e Gualtieri, Montecchio, Campegine e Bagnolo in Piano.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Reggiano» Lambrusco	9,50%
«Reggiano» rosso	9,50%
«Reggiano» Lambrusco Salamino	9,50%
«Reggiano» bianco spumante	9,50%

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Emilia-Romagna con proprio provvedimento potrà stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola (Guyot, Casarsa, Sylvoz, Cordone speronato, Cortina semplice e altre che si dovessero ritenere idonee in futuro) e a filare con parete produttiva sdoppiata (G.D.C. o doppia cortina).

Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la distanza interfilare non potrà essere inferiore a m 2,50 e non superiore a m 3 (con tolleranza di 20 cm per entrambi i limiti). La distanza tra le piante lungo il filare non potrà essere superiore a m 2,50. La densità di piantagione non potrà essere inferiore a 1.350 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la distanza interfilare dovrà essere pari a m 4 (con tolleranza di 20 cm). La distanza tra le piante lungo il filare non potrà essere superiore a m 1,50. La densità di piantagione non potrà essere inferiore a 1.660 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

«Reggiano» Lambrusco	180 q.li per Ha
«Reggiano» rosso	180 q.li per Ha
«Reggiano» Lambrusco Salamino	180 q.li per Ha
«Reggiano» bianco spumante	180 q.li per Ha

Fatte salve le caratteristiche qualitative delle uve, la resa massima di uva ammissibile nei nuovi impianti per la produzione dei vini «Reggiano» non deve essere mediamente superiore a 4,9 kg per metro lineare di parete produttiva singola e a 3,7 kg per metro lineare di parete produttiva sdoppiata.

La resa, sia a metro lineare che ad ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detti limiti, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi.

Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la denominazione di origine controllata.

La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante può essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Art. 7.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma, l'affinamento in bottiglia e la spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno cinque anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti concentrati provenienti da uve ottenute da vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato, aggiunti nell'arricchimento, dovranno sostituire un'eguale quantità di vini a denominazione di origine controllata «Reggiano».

La dolcificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» deve essere effettuata con mosto d'uva o con mosto d'uva parzialmente fermentato, provenienti da uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 e provenienti da vigne iscritte all'albo.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Reggiano» Lambrusco:

Colore:

rosato più o meno intenso: Intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) da 0,80 a 1,60 con tolleranza in più o in meno del 10% - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90;

rosso dal rubino al rosso intenso: Intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) da 1,76 a 7,00 con tolleranza in più o in meno del 10% - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90.

Odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale.

Sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, anche vivace, fresco, gradevole, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%.

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%.

Acidità totale minima: 6,50 per mille.

Estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» Lambrusco Salamino:

Colore:

rosato: Intensità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) da 0,80 a 1,60 con tolleranza in più o in meno del 10% - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90;

rosso: Intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) da 1,76 a 7,00 con tolleranza in più o in meno del 10% - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90.

Odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale.

Sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, anche vivace, fresco, gradevole, caratteristico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%.

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%.

Acidità totale minima: 6,50 per mille.

Estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» rosso:

Colore: rosso: Intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) minima 4,00 - massima 8,00 - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90.

Odore: caratteristico, fruttato, floreale.

Sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, anche vivace, gradevole, pieno.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%.

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50%.

Acidità totale minima: 6,0 per mille.

Estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

«Reggiano» bianco spumante:

Spuma: fine e persistente.

Colore: bianco con leggera tendenza al paglierino.

Odore: caratteristico, fruttato, floreale.

Sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%.

Zuccheri massimi secondo normativa CEE.

Acidità totale minima: 6,00 per mille.

Estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Reggiano» Lambrusco novello:

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo il «Reggiano» Lambrusco novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: rosso: Intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) minima 3,50 - massima 8,00 - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90.

Odore: vinoso, intenso, fruttato.

Sapore: sapido, tranquillo, anche vivace.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%.

Acidità totale minima: 6 per mille.

Estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Reggiano» rosso novello:

Deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

All'atto dell'immissione al consumo il «Reggiano» rosso novello deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: rosso: Intensità (D.O. 420 nm. + D.O. 520 nm.) minima 3,50 - massima 8,00 - Tonalità (D.O. 420 nm./D.O. 520 nm.) massima 0,90.

Odore: vinoso, intenso, fruttato.

Sapore: sapido, tranquillo, anche vivace.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%.

Acidità totale minima: 5 per mille.

Estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto secco netto e all'acidità totale minima.

Art. 9.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

I vini «Reggiano» Lambrusco, Lambrusco Salamino, Rosso, Rosato e Bianco spumante devono recare in etichetta la tipologia di colore e di sapore (secco, abboccato, amabile, dolce) nel rispetto della normativa U.E. e possono indicare l'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di capacità inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse ai sensi della normativa vigente, con qualsiasi chiusura compreso il tappo a fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona.

Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno utilizzare anche il tappo a corona.

96A8159

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 novembre 1996.

Contingente delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1996, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea è stabilito in complessive L. 231.130.000 pari a n. 46.226 pezzi di cui:

L. 191.150.000 pari a n. 38.230 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 39.980.000 pari a n. 7.996 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8152

DECRETO 8 novembre 1996.

Contingente delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996, concernente l'emissione di monete d'argento da lire 10.000 celebrative del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica.

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica è stabilito in complessive L. 463.400.000 pari a n. 46.340 pezzi di cui:

L. 384.400.000 pari a n. 38.440 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 79.000.000 pari a n. 7.900 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8153

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Musella, in San Martino Buon Albergo.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400,

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta.

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Musella, con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito notaio Bernardelli Battista in data 20 marzo 1964, repertorio n. 18409, registro società n. 5206, tribunale di Verona, B.U S.C. n. 680/85242.

Verona, 20 novembre 1996

Il dirigente: PISA

96A8156

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Aurora Campiano, in San Martino Buon Albergo.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Aurora Campiano, con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito notaio Bernardelli Battista in data 10 marzo 1964, rep. n. 18303, registro società n. 5205, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 691/85229.

Verona, 20 novembre 1996

Il dirigente: PISA

96A8155

DECRETO 27 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Costa d'Argento, in Porto Ercole.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 29 ottobre 1993 le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al «parere» della commissione centrale per le cooperative presso il Ministero del lavoro;

Decreta:

La società cooperativa edilizia Costa d'Argento, con sede in Porto Ercole (Grosseto), costituita in data 19 novembre 1982, rogito dott. Bruno Muriani, repertorio n. 9483, registro società n. 4256, B.U.S.C. n. 1176/197370, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 27 novembre 1996

Il direttore reggente: BUONOMO

96A8154

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 ottobre 1996.

Attuazione della direttiva 95/33/CE della Commissione, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
E CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 8, lettera *e)*, della suindicata legge;

Visto il decreto 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 1986 e modificato da ultimo con decreto 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 1995;

Vista la direttiva 95/33/CE della Commissione, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, nella parte relativa agli allegati;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria, nell'ambito del necessario adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dalla citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 aprile 1996;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

L'allegato *B* al decreto 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1996

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 333

ALLEGATO

1. Nel gruppo 1.1 «Batteri» sono aggiunti il gruppo di prodotti e il prodotto seguenti

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
«1.1.2. Batteri coltivati su gas naturale	1.1.2.1 Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di: *Methylococcus capsulatus* (Bath), *Alcaligenes acidovorans*, *Bacillus brevis* e *Bacillus firmus* su gas naturale — e le cui cellule sono state uccise	*Methylococcus capsulatus* (Bath) ceppo NCIMB 11132, *Alcaligenes acidovorans* ceppo NCIMB 12387, *Bacillus brevis* ceppo NCIMB 13288, *Bacillus firmus* ceppo NCIMB 13280.	Gas naturale (circa 91 % metano, 5 % etano, 2 % propano, 0,5 % isobutano, 0,5 % n butano, 1 % altri componenti), ammonio sali minerali	Proteina greggia: minimo 65 %	— Suini da ingrasso a partire da 25 kg fino a 60 kg — Vitelli a partire da 80 kg — Salmoni	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — denominazione del prodotto: "Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di *Methylococcus capsulatus* (Bath), *Alcaligenes acidovorans*, *Bacillus brevis* e *Bacillus firmus*, su gas naturale", — proteina greggia, — ceneri gregge, — materia grassa greggia, — umidità, — modo d'impiego, — tasso massimo d'incorporazione del prodotto nell'alimento: — 8 % suini da ingrasso — 8 % vitelli — 19 % salmone (d'acqua dolce), — 33 % salmone (d'acqua di mare), — dicitura: "evitare l'inalazione" Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — denominazione del prodotto: "Prodotto proteico ottenuto mediante fermentazione batterica su gas naturale", — tasso di incorporazione del prodotto»

2. Nel gruppo 3 «Amminoacidi e loro sali», gruppo 3.2 «Lisina», prodotto 3.2.2 «Concentrato liquido di L-lisina (base)», il testo della colonna 5 è sostituito dal testo seguente: «L-lisina: min 50 %».

96A8162

DECRETO 11 ottobre 1996.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina della regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453: regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 del predetto regolamento;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione autonoma della Valle d'Aosta con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina per la regione medesima;

Considerata la necessità di dichiarare il territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina;

Considerato che il 99,8 per cento degli allevamenti ovini, caprini od ovi-caprini presenti nel territorio della regione suindicata è risultato ufficialmente indenne da brucellosi,

Decreta

Art. 1.

1. Il territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1996

p. *Il Ministro* VISERTA COSTANTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 334

96A8163

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 30 settembre 1996

Finanziamenti a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata deliberati in forma di contributo nella spesa per i progetti di ricerca finanziati ai sensi della legge n. 46/1982 e successive integrazioni ivi inclusi i progetti di cooperazione internazionale e comunitaria. (Deliberazione n. 1438).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi urgenti per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), e successive integrazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 (Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria);

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI la determinazione delle direttive cui deve attenersi l'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di ricerca applicata già di competenza del CIPI (soppresso con la legge 24 dicembre 1993, n. 537);

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, ove, all'art. 6, comma 6, è disposto che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le delibere CIPI 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 28 dicembre 1993 riguardanti le direttive generali di gestione del predetto Fondo nonché la delibera CIPI 9 luglio 1987 riguardante le direttive di attuazione della legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994, n. 281 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata);

Considerata l'opportunità di adeguare — per quanto si riferisce ai finanziamenti concessi in forma di contributo nella spesa a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata — il punto 1.3, comma settimo, della delibera CIPI 28 dicembre 1993 e il punto C.1 della delibera del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 aprile 1994 alla normativa di cui alla predetta legge n. 104/1995;

Delibera:

Gli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata deliberati in forma di contributo nella spesa per i progetti di ricerca finanziati ai sensi della legge n. 46/1982 e successive integrazioni — ivi inclusi i progetti di cooperazione internazionale e comunitaria — saranno garantiti solo dal privilegio generale di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 1995), convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1995), ferma restando la disposizione di cui al punto C.2 della delibera del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994, n. 281 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1994).

La presente delibera non è in alcun modo retroattiva e si applica ai contratti di finanziamento che verranno stipulati successivamente all'entrata in vigore della stessa.

La presente delibera viene trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 19 novembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 208

96A8157

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 *novembre* 1996.

Autorizzazione alla società Sasa vita S.p.a., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista l'istanza in data 21 dicembre 1995 con la quale la Sasa vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 27 novembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Sasa vita S.p.a.;

Dispone:

La Sasa vita S.p.a., con sede legale in Roma, via Piemonte n. 127, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8165

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 142 dello statuto relativo alle aree didattico formative del corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'area 19 al corso integrato di medicina legale, viene aggiunta la seguente nuova disciplina:

«bioetica» F22B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 31 ottobre 1996

Il rettore

96A8166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in sesta seduta comune, mercoledì 11 dicembre 1996, alle ore dodici e trenta, con il seguente

Ordine del giorno.

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

96A8249

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 dicembre 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Elezione della assemblea costituente.».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso «Patto Segni», via Belsiano, 100 - Roma, tel. 69941838.

96A8236

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, recante: «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico».

Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, recante. «Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 1996

96A8237

Mancata conversione del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 521, recante: «Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria»

Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 521, recante «Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 235 del 7 ottobre 1996

96A8238

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 958 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale TEGENS, 20 capsule 80 mg, n. di A.I.C. 023539012; 20 bustine granulato 80 mg, n. di A.I.C. 023539051; 20 capsule 160 mg, n. di A.I.C. 023539063; 20 bustine granulato 160 mg, n. di A.I.C. 023539075.

Titolare A.I.C.: Società Inverni Della Beffa S.p.a., via Ripamonti, 99 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 959 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale RUSCOROID, 10 supposte, n. di A.I.C. 025825011; pomata g 40, n. di A.I.C. 025825023.

Titolare A.I.C.: Società Inverni Della Beffa S.p.a., via Ripamonti, 99 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 960 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale CLARIFLEX, gel 50 g, n. di A.I.C. 026994018.

Titolare A.I.C.: Società Upsamedica S.p.a., via Agnello, 18 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 962 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale CENTELLASE, pomata dermica 30 g 1%, n. di A.I.C. 016222010; polvere dermica 20 g 2%, n. di A.I.C. 016222022.

Titolare A.I.C.: Società Roussel Pharma S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 963 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale SUSTENIUM, os 10 fl. tappo serbatoio 500 mg, n. di A.I.C. 024118059.

Titolare A.I.C.: Società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via lungo l'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 964 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale TONOPLUS, 10 flaconcini orali 10 ml, n. di A.I.C. 024077024.

Titolare A.I.C.: Società Istituto biologico chemioterapico S.p.a., via Crescentino, 25 - 10154 Torino.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 965 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale SERFOXINE, 30 compresse 300 mg, n. di A.I.C. 023680022.

Titolare A.I.C.: Società Dorom S.r.l., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 966 del 5 novembre 1996

Specialità medicinale VITEF, pomata dermatologica 50 g 2%, n. di A.I.C. 005137017.

Titolare A.I.C.: Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 968 dell'8 novembre 1996

Specialità medicinale VALATUX, scir. 100 ml, n. di A.I.C. 019396023.

Titolare A.I.C.: Società Lab. farmacologico milanese S.r.l., via Monterosso, 273 - 21042 Caronno Pertusella (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 970 dell'8 novembre 1996

Specialità medicinale MOBILAT, pomata 40 g, n. di A.I.C. 021078035.

Titolare A.I.C.: Società Luitpold S.p.a., via Montecassiano, 157 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 972 dell'8 novembre 1996

Specialità medicinale ARTROCUR, «gel», tubo g 50, n. di A.I.C. 022793032.

Titolare A.I.C.: Società IRBI S.p.a., via Franco Gorgone, 6 - Zona industriale - Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 973 dell'8 novembre 1996

Specialità medicinale TUSSAMAG, «complex» sciroppo 200 g, n. di A.I.C. 005749039.

Titolare A.I.C.: Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 1013 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale TUSSAMAG, sciroppo 200 ml, n. di A.I.C. 005749015.

Titolare A.I.C.: Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

96A8168

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 67 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: A01C «geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8173

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.	
	- annuale	L. 385.000
	- semestrale	L. 211 000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 72.500
	- semestrale	L. 50.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 216.000
	- semestrale	L. 120.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 72.000
	- semestrale	L. 49.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 215.500
	- semestrale	L. 118.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 742.000
	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189